

Responsabilità negli appalti e tutela della salute e sicurezza dei lavoratori

MANUELA TORTORA
AVVOCATO DEL FORO DI GORIZIA

Nel preparare il mio intervento a questo apprezzatissimo Convegno, mi sono imbattuta nella lettura di un articolo pubblicato nella Rivista Giuridica del Lavoro e della Previdenza che mi ha particolarmente colpito, soprattutto per il condivisibile sforzo compiuto dall'Autore di porre al centro del dibattito giuridico le persone, i lavoratori, attraverso la ricostruzione di dinamiche lavorative descritte con spirito critico ma propositivo ed enorme attenzione verso i soggetti che, a vario titolo, contribuiscono a rendere effettive le norme in tema di sicurezza sul lavoro. Scrive l'Autore:

“(...) appare sempre più evidente che esiste un preciso nesso di causalità tra la ormai generalizzata politica dell'appalto attuata dalle maggiori industrie italiane e il moltiplicarsi degli infortuni sul lavoro. L'intervento del giudice penale in questo campo è sporadico e la stessa indagine sulle responsabilità è spesso vanificata dall'e-

spandersi della catena dei subappalti, prima formali e poi via via più o meno occulti. di fronte a questo stato di cose è chiaro che nulla può farsi senza la spinta e il concorso degli stessi lavoratori addetti, stimolati e sostenuti a livello sindacale, anche esterno; ma se il problema è essenzialmente politico, non pare però che debba essere trascurato l'intervento di prevenzione e repressione anche a livello giudiziario, con gli opportuni inserimenti processuali da parte degli organi sindacali e di fabbrica e con un minimo di organizzazione e specializzazione da parte della magistratura”.

Lo scritto è del dott. Mario Vaudano, il titolo dell'articolo è “Moriere d'Appalto” e l'anno di pubblicazione è il 1980!

Da lì ad oggi ne è passata d'acqua sotto i ponti: non si possono negare enormi progressi culturali, prima che applicativi, in materia di sicurezza sul lavoro: la normativa specifica in materia si è molto evoluta, anche con specifico riferimento all'ambito degli appalti. Basti pensare che, in quegli anni, contrariamente a quanto avviene oggi, la giurisprudenza individuava nella figura dell'appaltatore il responsabile esclusivo della sicurezza dei lavoratori impiegati nell'appalto; mentre era stata affermata la tendenziale estraneità del committente rispetto alla tutela della salute dei lavoratori.

La tendenza legislativa, seguita da quella giurisprudenziale, è andata nel senso di una maggiore responsabilizzazione del committente verso tutta la filiera produttiva; ma che l'obiettivo sia stato pienamente raggiunto è discutibile. Specie nei casi in cui il committente sia il soggetto forte del rapporto contrattuale, di fatto capace di imporre le proprie condizioni contrattuali all'appaltatore.

Il dato esperienziale ci dice, però, che il legame tra gli infortuni e i fenomeni oggi definiti di “*outsourcing*” continua ad essere drammaticamente attuale e che la struttura giuridica dell'appal-

to continua ad essere vastamente utilizzato in tutti gli ambiti produttivi.

Vi sono sicuramente delle ragioni “fisiologiche” alla base di questo dato: è logico che i pericoli maggiori risiedano laddove non vi è unitarietà produttiva, ma al contrario segmentazione del ciclo produttivo.

Accanto a ciò, non si può negare che gli appalti abbiano realizzato, in molti settori, una vera e propria precarizzazione del lavoro, dove l’esigenza prioritaria del lavoratore è la tutela dell’impiego, da difendere anche a discapito della tutela della salute e della sicurezza. Le politiche di decentramento produttivo, del resto, tendono a concentrare le attività produttive presso imprese via via più piccole, nelle quali non sempre è dedicata adeguata attenzione alla sicurezza per ragioni prima di tutto “culturali”.

Un altro tema su cui ci si deve necessariamente soffermare trattando di appalti, se non altro per la sua drammatica attualità, è quello della legalità. La struttura giuridica dell’appalto si è sempre prestata a utilizzi patologici, a volte tristemente degenerati in comportamenti illegali, spesso venuti alla luce nel contesto di eventi tragici. Le modalità di attuazione dell’appalto hanno condotto a situazioni degenerative in molti settori, conseguenza di una pressione al ribasso sui prezzi non più sostenibile e, in casi estremi, capaci addirittura di sfociare in fenomeni di sfruttamento.

Segno che se molto è stato fatto; molto si deve ancora fare!

Il Testo Unico sicurezza si occupa del contratto d’appalto all’art. 26 e, al primo comma, prevede a carico dei datori di lavori che intendono affidare lavori, servizi e forniture all’impresa appaltatrice, o a lavoratori autonomi, all’interno della propria azienda, delle singole unità produttive, o nell’ambito dell’intero ciclo produttivo aziendale, dei precisi obblighi di valutazione dell’idoneità tecnico professionale dell’impresa appaltatrice e di informazione su rischi speci-

fici. Sempreché l'imprenditore abbia la disponibilità dei luoghi in cui avviene l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo.

La disposizione, sotto il primo profilo, si caratterizza per la definizione di un sistema di verifica provvisorio, consistente nell'acquisizione di due documenti: il certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato ed un'autocertificazione dell'impresa appaltante o del lavoratore autonomo attestante il possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale. L'idoneità deve persistere e deve essere verificata durante tutto il ciclo produttivo.

Gli obblighi informativi si concretizzano in dettagliate informazioni sugli specifici rischi cui sono esposti i lavoratori, anche al fine di fornire tutti i dati necessari ad individuare eventuali rischi da interferenze su cui torneremo *infra*.

Tradizionalmente, individuiamo quattro categorie di rischi connessi all'appalto: quelli derivanti dal luogo di lavoro, quelli derivanti dall'idoneità tecnico-professionale dell'appaltatore, quelli da interferenza e quelli da ingerenza.

Il secondo comma dell'articolo in esame pone a carico dei datori di lavoro specifici obblighi di cooperazione e coordinamento ed, a tal riguardo, al datore di lavoro committente è conferito il compito di promotore della cooperazione e del coordinamento attraverso la redazione del DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze).

Tali obblighi devono essere assolti da tutti i datori di lavoro e lavoratori autonomi impiegati nel ciclo produttivo ma al committente spetta il compito di promuovere il coordinamento: è lui che deve dare l'*input* iniziale.

È questo sicuramente l'aspetto più delicato. Da un lato infatti un comportamento eccessivamente invadente del committente rischia di risolversi in una violazione dell'autonomia dell'appalta-

tore nell'esecuzione dei lavori e in una conseguente responsabilità per ingerenza; dall'altro un intervento troppo blando rischia di risolversi in un'omissione degli obblighi di coordinamento tassativamente stabiliti dal legislatore.

Il tutto è complicato dal limite posto dal legislatore riguardante i rischi propri dell'attività dell'appaltatore, i c. d. "rischi specifici", per i quali si esclude sia la valutazione dei rischi da interferenze lavorative (comma 3), sia la responsabilità solidale per i danni subiti dal lavoratore in caso di infortunio (comma 4).

La cooperazione si esplicita soprattutto nell'individuazione delle interferenze intese come sovrapposizione di attività lavorative che determinano un contatto rischioso tra i lavoratori. La cooperazione comporta il dovere di contribuire attivamente a predisporre ed applicare le misure di prevenzione e protezione dall'una e dall'altra parte.

La Suprema Corte ha chiarito che *"Ai fini dell'operatività degli obblighi di coordinamento e cooperazione connessi all'esistenza di un rischio interferenziale dettati dall'art. 26 D. Lgs. 81/2008, occorre aver riguardo non alla qualificazione civilistica attribuita al rapporto tra le imprese che cooperano tra loro – contratto d'appalto, d'opera o di somministrazione – ma all'effetto che tale rapporto origina, vale a dire alla concreta interferenza tra le organizzazioni che operano nel medesimo luogo di lavoro e che può essere fonte di ulteriori rischi per l'incolumità dei lavoratori delle imprese coinvolte"*¹.

La promozione della cooperazione e del coordinamento nell'ambito dell'appalto è rimessa al committente attraverso l'esplicito obbligo di elaborazione del DUVRI che deve indicare le misure per eliminare, ed ove ciò non sia possibile, per ridurre al minimo il rischio da interferenze.

¹ Cass. Pen., sez. IV, sentenza n. 57974 del 29 dicembre 2017.

Il DUVRI deve essere allegato al contratto di appalto, anche se non è prevista una specifica sanzione per tale violazione, che è invece prevista nel caso di mancata indicazione dei costi delle misure di sicurezza adottate per eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenza lavorativa attraverso l'espressa previsione della nullità del contratto di appalto.

La redazione del DUVRI richiede la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti nella filiera produttiva, che devono segnalare le modalità di svolgimento delle proprie attività ed i rischi a queste connesse, per individuare, sia i pericoli e le insidie che si possono incontrare nell'ambiente in cui si è chiamati ad operare, sia le possibili interferenze, sia, e soprattutto, le misure tecniche ed organizzative che si devono adottare per evitare il moltiplicarsi dei rischi.

La prassi amministrativa ha dimostrato che si tratta di un documento diverso, autonomo ed ulteriore rispetto al DVR, documento di valutazione dei rischi, che ciascun datore di lavoro deve comunque adottare, anche se molto spesso vengono redatti congiuntamente.

Il DUVRI ha carattere dinamico deve essere aggiornato ogniqualvolta intervengano significative modificazioni delle condizioni di lavoro e/o di sicurezza e, quindi, anche ogniqualvolta subentri una nuova impresa nel ciclo produttivo o si utilizzino macchinari nuovi in relazione a determinati *step* del ciclo produttivo.

La circolare del ministero del lavoro 5/2007 precisa che il Documento Unico deve essere redatto solo in presenza di effettive interferenze ma questa interpretazione appare riduttiva se raffrontata all'evolversi della normativa e della giurisprudenza in materia. Semmai, in situazioni in cui all'esito della valutazione non dovessero emergere rischi da interferenza il documento si dovrebbe limitare a darne atto.

La redazione del DUVRI è un obbligo delegabile, ma la delega non esonera il datore di lavoro dalle carenze di sicurezza che attingono a scelte di carattere generale della politica aziendale o a carenze strutturali e, tra queste, necessariamente rientra la decisione di affidare a terzi lo svolgimento dei lavori.

Il comma 3 dell'art. 26 del D. Lgs. 81/2008 consente, nei settori a basso rischio, di adottare in luogo del DUVRI un provvedimento di individuazione di un incaricato cui affidare il compito di sovrintendere ai lavori. Le attività da prendere in considerazione per verificare se si tratti di una situazione di basso rischio che consente l'esonero dal rischio di redazione del DUVRI sono sia quelle del committente, sia quelle delle imprese appaltatrici e dei lavoratori autonomi.

Il comma 3 bis prevede alcuni casi esclusione dall'obbligo di redigere il DUVRI relativamente a lavori considerati *a priori* a basso rischio ed elenca precisamente i servizi di natura intellettuale, le mere forniture di materiali ed attrezzature ed i lavori o servizi la cui durata non è superiore a cinque uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi di incendio di livello elevato o svolgimento di attività in spazi confinati o alla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, ed amianto.

Il comma 4 dell'art. 26 prevede espressamente la responsabilità solidale del committente per i danni subiti dai dipendenti dell'appaltatore e dei subappaltatori non indennizzati dall'INAIL o dall'IPSEMA, l'istituto di previdenza del settore marittimo.

È certamente sempre più difficile individuare situazioni non indennizzate dall'INAIL, che copre la stragrande maggioranza dei lavoratori, anche perché per il principio di automaticità delle prestazioni l'Istituto interviene comunque, anche in caso di fenomeni di lavoro nero. Ciò nonostante, i danni c. d. differenziali, così come quelli c. d. complementari, sono di enorme interesse, sia per

il crescente riconoscimento, sia per la rilevanza economica del risarcimento mediamente liquidato.

La responsabilità del committente non è concepita come alternativa a quella del datore di lavoro, che rimane sempre responsabile della verifica delle condizioni di sicurezza dei propri lavoratori.

In relazione ai confini oggettivi del regime di solidarietà, il passaggio dalla 626/94 al vigente Testo Unico si è caratterizzato per l'apertura di un'importante disputa dottrinale.

Infatti, l'obbligo di coordinamento e collaborazione nella 626 era previsto solo per gli appalti interni, da svolgersi in locali di cui l'appaltatore avesse la disponibilità materiale o fisica, in base al c. d. "criterio topografico". La successiva L. 296/2006 ha aperto al c. d. "criterio funzionale", per cui l'ambito di operatività della collaborazione prevenzionale è stato esteso anche agli appalti rientranti nel ciclo produttivo del committente e, quindi, a tutte le attività funzionali alla sua organizzazione produttiva, a prescindere dalla collocazione fisica dei locali in cui si svolge l'appalto.

Prendendo spunto da questa rilevante divergenza, i primi commentatori del Testo Unico interpretato l'art. 26 in maniera profondamente diversa. Un primo orientamento ha attribuito alla norma della responsabilità solidale una portata generale, ritenendo l'art. 26 applicabile a tutti gli appalti, sia interni che esterni all'impresa, e riconducendo la giustificazione di detta solidarietà all'assunzione da parte del committente del rischio dell'attività appaltata, a prescindere dal luogo di svolgimento di quest'ultima. Si è affermato – nella discussione – che la norma avesse una propria autonomia rispetto alle previsioni dei commi precedenti e sancisse una sorta di responsabilità oggettiva che fonda le proprie radici in ragioni di carattere pubblicistico e, stante il carattere eccezionale della norma, la stessa si applicasse esclusivamente ai committenti aventi la qualifica di imprenditore ed a tutti gli appalti,

senza dover osservare i limiti posti dall'art. 26 al primo comma, ove è chiaro il riferimento in termini di limitazione della responsabilità del committente ai casi in cui costui abbia la disponibilità giuridica dei luoghi o comunque un effettivo ruolo nell'organizzazione produttiva.

La seconda tesi, invece, attribuendo al meccanismo della solidarietà il ruolo di sanzionare gli inadempimenti agli obblighi elencati ai commi precedenti lo ritiene applicabile solo agli appalti interni dove è imprescindibile la giuridica disponibilità dei luoghi in cui si svolge l'appalto, tenuto conto dell'espresso richiamo contenuto nell'art. 26 comma 1 (alla disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione autonoma/ applicabile solo agli appalti interni al ciclo produttivo del committente). I sostenitori di questa soluzione limitano le responsabilità del committente solo ai casi di sua colpa, discendente dalla mancata ottemperanza agli obblighi previsti nei commi 1 e 2 e soprattutto con riferimento ai compiti di coordinamento e cooperazione.

La giurisprudenza non ritiene che la disputa dottrinale sia di rilevanza dirimente riconducendo piuttosto la responsabilità all'analisi dell'effettiva posizione assunta da ciascun soggetto nella dinamica dell'evento e nel ciclo produttivo.

Si deve verificare, di volta in volta, l'effettiva incidenza dei diversi soggetti nell'eziologia dell'evento, le specificità del lavoro da eseguire, i criteri seguiti dal committente nella scelta dei soggetti cui affidare i lavori, la sua ingerenza nel loro svolgimento, il grado di percepibilità da parte di soggetti diversi di eventuali situazioni di rischio, l'adempimento degli obblighi di informazione e formazione circa i pericoli insiti nell'ambiente di lavoro e nella specifica attività affidata a ciascun lavoratore, la predisposizione di specifiche misure di coordinamento, nonché l'esistenza di un adeguato sistema di vigilanza e controllo nella gestione dei lavori.

Per comprendere le ragioni di una tale impostazione occorre evidenziare la ratio della disposizione in esame. La norma mira a tutelare i lavoratori dai rischi cd. interferenziali che si verificano, a prescindere dalla contiguità spaziale e dalla pertinenza dei luoghi in cui si svolge la prestazione lavorativa, allorché in un medesimo contesto si trovano ad operare più organizzazioni a cui corrispondono altrettante posizioni di garanzia². Una interpretazione siffatta ha il pregio di ricondurre a coerenza i commi 1, 2, 3, da un lato, e il comma 4 dall'altro. Del resto, l'esclusione dei rischi cd. specifici propri di ciascun appaltatore dall'ambito della responsabilità solidale di cui al comma 4, sta a significare implicitamente il fatto che il Legislatore della riforma ha inteso neutralizzare proprio i rischi interferenziali, prescindendo da un'analisi circa il luogo di svolgimento della prestazione, dovendosi piuttosto valutare, caso per caso, l'incidenza delle rispettive posizioni di garanzia nella verifica dell'evento.

Ma la Giurisprudenza va oltre, mossa da un avvertito bisogno di tutela sempre più ampio, afferma che comunque, anche assolvendo a tutti i doveri prescritti dai primi tre commi dell'art. 26, non può negarsi una responsabilità del committente laddove l'inidoneità tecnica della appaltatrice emerga con riferimento alle concrete circostanze di fatto. Un siffatto principio, in un'ottica di maggior tutela per il lavoratore, impedisce alla committente di invocare ad esenzione di responsabilità dei meri elementi formali consistenti, il più delle volte, in semplici autocertificazioni prodotte dalle ditte appaltatrici³.

Indipendentemente dagli obblighi specifici che l'art. 26 dlgs

² Cass. Pen., sez. IV, n. 30557/2016.

³ Cass. Pen. sez. IV, n. 44131/2015.

81/2008 pone a carico del committente e/o dei diversi datori di lavoro che si trovano a cooperare nello stesso ciclo produttivo, in capo a ciascuno di essi sussiste comunque il generale obbligo di valutare tutti i rischi presenti nell'ambiente di lavoro coerentemente con la sentenza storica della Corte di giustizia c/Italia 49/00 e, diremo noi, con la clausola di carattere generale di tutela del lavoratore di cui all'art. 2087 c.c.

In quest'ottica, il riferimento ad utilizzi *contra legem* dello strumento dell'appalto, anziché del contratto d'opera, per attuare un decentramento fisiologico, come nel caso dell'interposizione fittizia di manodopera o di appalto non genuino o utilizzo confuso dei lavoratori è irrilevante: la posizione di garanzia dei soggetti coinvolti nell'esecuzione dei lavori viene di volta in volta ricostruita sulla base dell'effettivo assetto organizzativo e dell'incidenza concreta delle azioni o omissioni di ciascuno all'eziologia dell'evento, senza che situazioni di carattere prettamente giuslavoristico possano incidere sulla ripartizione delle responsabilità che vengono spesso rinvenute per *culpa in eligendo*.

È invece da escludere una responsabilità del committente per i danni derivanti da caso fortuito, forza maggiore o colpa stessa del lavoratore per la semplice ragione che tali casi non danno *a priori* titolo ad alcun risarcimento, ma solo alla tutela indennitaria di natura previdenziale.

Quanto all'ambito soggettivo del regime di solidarietà in esame, il legislatore indica quale responsabile solo il committente imprenditore, escludendo così i soggetti pubblici ed i committenti non imprenditori.

Inoltre, il meccanismo di solidarietà viene riferito espressamente all'appalto e al subappalto, lasciando fuori le altre forme giuridiche di "*outsourcing*" e tutela espressamente i soli lavoratori subordinati, con esclusione dei lavoratori autonomi.

La solidarietà viene limitata ai rischi interferenziali e, come già segnalato, a quelli c. d. comuni, ovvero incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto, e non opera per i danni determinatisi in conseguenza dei rischi specifici e propri dell'attività delle imprese appaltatrici.

I rischi propri dell'appaltatore sono individuati in quelle attività che richiedono una specifica competenza tecnica, la conoscenza di specifiche procedure di lavorazione o l'uso di determinati macchinari. Si è così affermato che l'esclusione di responsabilità sia configurabile solo qualora l'appaltatore esegua lavori determinati e circoscritti in piena e assoluta autonomia.

Si ritiene, in ogni caso, che il committente risponda tutte le volte che il rischio sia palese e percepibile⁴, quando non abbia esercitato il necessario controllo, consentendo l'inizio dei lavori in presenza di situazioni di fatto pericolose⁵ e in mancanza di idonee misure di prevenzione⁶.

La responsabilità del committente può discendere anche da una sua ingerenza nell'attività dell'appaltatore, con la precisazione che non può ritenersi, in tali casi, che la responsabilità solidale sia estesa anche a fatti imputabili in via esclusiva a quest'ultimo. Tale responsabilità è stata affermata quando le richieste del committente risultavano talmente pressanti da "compromettere ogni attività ed autonomia dell'appaltatore", che sarebbe così stato ridotto a un *nudus minister*⁷. La responsabilità del commit-

4 Cfr. Cass. pen., sez II, 26 aprile 2016, n. 35185; Cass. pen., sez. IV, 25 settembre 2009, n. 37840; Cass. pen., sez. IV, 21 dicembre 2010, n. 44881; Cass. pen. sez. IV, 20 settembre 2012, n. 36284.

5 Cfr. Cass. pen., sez. IV 25 settembre 2009, n. 37840.

6 Cfr. Cass. pen., sez. IV, 25 settembre 2009, n. 37840.

7 Cfr. Cass. Civ. sez. II, 31 marzo 1987, n. 3092 in Giust. civ. Mass. 1987, fasc.3; Cass. Civ. sez III, 11 febbraio 1980, n. 970 in Giust. civ. Mass. 1980, fasc. 2.

tente per ingerenza è stata affermata a fronte della messa a disposizione dei dipendenti dell'appaltatore di mezzi di lavoro non idonei⁸, quando lo stesso committente abbia mantenuto ed esercitato i poteri direttivi seguendo le varie fasi delle lavorazioni⁹ o quando lo stesso abbia avanzato specifiche richieste o dato specifiche indicazioni per l'esecuzione dei lavori¹⁰ o quando, in un contesto di generale inosservanza delle misure di sicurezza, abbia contrattato tempi di lavorazione ristretti¹¹ e tali da non consentire il rispetto delle regole di sicurezza oppure quando ci sia stata commistione o confusione tra i dipendenti¹² del committente e quelli dell'appaltatore.

Si afferma costantemente in giurisprudenza che la responsabilità del committente sussiste quando l'inidoneità dell'appaltatore è palese e nella maggior parte dei casi la responsabilità viene desunta *ex post* ove si sia in presenza di un mancato adempimento agli obblighi di sicurezza e, in particolare, di quelli specifici di coordinamento e cooperazione oppure, come detto, in caso di ingerenza nell'esecuzione dei lavori.

Come si è già detto, viene escluso dal sistema di responsabilità solidaristico il committente non imprenditore; il che, nell'ampia casistica dei lavori svolti per conto di un privato, pone non pochi interrogativi laddove si ravvisi un comportamento colpevole del privato riconducibile ad un'ingerenza, per esempio per avere fornito dei mezzi non idonei.

8 Cfr. Cass. civ., sez. III, 11 giugno 2012, n. 9441.

9 Cfr. Cass. pen., sez. IV, 15 novembre 2012, n. 44829; Cass. pen. sez. IV, 1 ottobre 2012, n. 37994.

10 Cfr. Cass. pen., sez. IV, 20 settembre 2012, n. 36284.

11 Cfr. Cass. pen., sez. IV, 26 settembre 2012, n. 37304.

12 Cfr. Cass. pen., sez. IV, 19 settembre 2012, n. 35909.

Il recupero di una più ampia tutela, almeno in ambito civilistico, nei confronti del lavoratore può essere, a parere di chi scrive, astrattamente teorizzata facendo ricorso ai principi generali del diritto civile, avvalendosi del combinato disposto di cui agli artt. 2043, 2055 e 2087 c.c.

La responsabilità contrattuale del datore di lavoro di cui all'art. 2087 potrebbe fondersi con la responsabilità *extracontrattuale* del committente privato, ex art. 2043 c.c., che risponderebbe solidalmente con il primo, ai sensi dell'art. 2055 c.c., nel caso in cui con qualunque *fatto doloso o colposo* sia concorso eziologicamente nella verifica dell'evento infortunistico.

Infine, non deve essere sottovalutata nell'ambito antinfortunistico, la valenza di un'altra norma dettata in tema di appalto d'opera o di servizio con riferimento alla responsabilità solidale tra datore di lavoro/appaltatore e committente nel pagamento delle spettanze retributive, ivi compreso il t.f.r., e contributive maturate dai lavoratori impiegati nell'appalto. Il riferimento è chiaramente all'art. 20 del D. Lgs 376/2003 che, come noto, è stato oggetto di diversi interventi legislativi che hanno inciso sia sotto il profilo processuale che sostanziale sulla norma; sino all'ultimo recente intervento contenuto nel Decreto Legge n. 25/17, con cui il legislatore è intervenuto eliminando la facoltà per le parti sociali di modificare le regole della solidarietà passiva e cancellando il beneficio della preventiva escussione.

La struttura solidale dell'obbligazione proposta dal richiamato precetto, così come da ultimo concepita, consente ad ogni creditore di esigere l'intero da ciascun debitore impegnato nella filiera dell'appalto, con l'unico limite legato alla natura dell'emolumento rivendicato (che deve essere di natura strettamente retributiva, con esclusione degli emolumenti aventi natura risarcitoria e quelli aventi natura c. d. "mista").

È chiaro che la *ratio* della norma è rappresentata dall'esigenza di incentivare un utilizzo virtuoso del contratto d'appalto attraverso una selezione di imprenditori affidabili, da prediligere rispetto a imprenditori più economici ma che rilasciano minori garanzie di serietà nel pagamento dei lavoratori impiegati nell'appalto; nonché un controllo costante e pregnante da parte della committente durante tutto l'arco del rapporto contrattuale.

La presenza di una struttura imprenditoriale solida ed affidabile non potrà che giovare al sistema della sicurezza sopra delineato perché è chiaro che incoraggiare la scelta di soggetti economici "virtuosi" equivarrà con ottime probabilità a impiegare nel ciclo degli appalti soggetti competenti e attenti al rispetto della normativa, anche sotto il profilo della prevenzione e della sicurezza sul lavoro.

BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE

OLIVIA BONARDI, *La sicurezza sul lavoro nel sistema degli appalti*, in “Olympus osservatorio per il monitoraggio permanente della legislazione e di giurisprudenza sulla sicurezza del lavoro”, n. 26/2013

RENZO CUNATI, Avvocatura Regionale I.N.A.I.L., *La responsabilità del committente per l'evento infortunistico occorso al dipendente dell'appaltatore/subappaltatore*, in scritti del Convegno in Genova dd. 18.04.2013 sul tema “La responsabilità solidale del committente nell'appalto privato – aspetti retributivi, fiscali e contributivi”

ALDO DE MATTEIS, Pres. Agg. On. Corte di Cassazione, *Responsabilità dell'appaltatore per omessa informazione sui rischi specifici nei confronti del subappaltatore*, in “Banca dati ilgiuslavorista.it”, 16 agosto 2017

MARIA DOLORES FERRARA, *La tutela della sicurezza dei lavoratori somministrati*, estratto da “La somministrazione di lavoro problemi e prospettive tra diritto nazionale e diritto dell'unione europea dopo la L. 78/2014”, Giuffè Editore – 2014, pp. 83-102

MARCO LAI, *La sicurezza del lavoro negli appalti*, in “Rivista degli infortuni e delle malattie professionali – fascicolo n. 1/2011”, pp. 43-59

RUBINACCI – BUTTÈ, *Relazioni della Commissione Parlamentare di inchiesta sulle condizioni dei lavoratori in Italia*, Vol. VIII rapporti particolari di lavoro, 1959, parte II, pag. 132

MAURO VAUDANO, *Morire d'appalto*, in “Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale”, 1980, fascicolo n. 8, parte IV, pp. 369-373

PAOLA ZERMAN, Avvocato dello Stato, *Sicurezza: il committente è responsabile se interviene sulle modalità di lavoro*, in “Diritto e pratica amministrativa”, il Sole24Ore, n. 12/2009, pp. 48-52